

Schema di REGOLAMENTO disciplinante le modalità di pagamento dilazionato delle fatture del SII

Fattispecie:

1. morosità
2. rateizzazione
 - a. Rateizzazione importi elevati con applicazione interessi
 - b. Rateizzazione importi elevati senza applicazione interessi
 - c. Rateizzazione importi conseguenti a morosità (singole e plurime/piani di rientro)

1. MOROSITA'

Interesse di mora: ha funzione risarcitoria di penali per il ritardato pagamento;

conseguenze: è corretta l'applicazione anche di interessi superiori al quello legale; tuttavia è necessario mantenersi al di sotto del c.d. tasso soglia ex. l. 108/1996 - tasso medio, aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura secondo le rilevazioni effettuate trimestralmente dal Ministero E.F. e pubblicate in GU – (c.d. TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio).

NB: l'A.A.T.O. determina la misura degli interessi di mora in maniera uniforme per tutti gli utenti dell'Ambito: pertanto si propone di applicare interessi di mora nella misura pari al Tasso di Riferimento (ex TUS) + 3 PUNTI.

Formalità: sottoscrizione necessaria dell'utente nel contratto di fornitura del SII. Anche nella determinazione della misura degli interessi moratori vale il principio di cui all'art. 1284 c.c., ovvero il principio della necessità di espressa pattuizione scritta per incrementare gli interessi di mora oltre la misura degli interessi legali annualmente determinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. RATEIZZAZIONE

a) Rateizzazione importi elevati con applicazione interessi

Casi

- Fatture di conguaglio superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio.
- Fatture nelle quali venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura (contatore) conseguenti a malfunzionamento contatore stesso per cause non imputabili all'utente.

Regolamento pagamenti dilazionati

- Ripetuti e consecutivi mancati recapiti delle fatture non imputabili all'utente con richiesta di pagamento cumulato delle stesse.

Non sono previste fasce/livelli di importo oltre i quali concedere o meno la rateizzazione: i casi di rateizzazione sono esclusivamente quelli sopra menzionati.

- Interesse:** ha funzione di corrispettivo per la concessione della rateizzazione;
- conseguenze:** è corretta l'applicazione dei soli interessi legali (art. 1284 c.c.) con esclusione di applicazione di interessi superiori (penali);
- formalità:** sottoscrizione necessaria dell'utente nel piano di rientro/piano di rateizzazione.

b) Rateizzazione importi elevati senza applicazione interessi

Casi consumi anomali utenti domestici e non domestici*
situazioni di disagio particolare (servizi sociali, A.A.T.O.)

*nota: il beneficio della NON applicazione degli interessi di cui al presente punto 2b, si applica anche alle utenze non domestiche, limitatamente alla rateizzazione di importi elevati dovuti a consumi anomali (quindi: il consumo anomalo dell'utenza non domestica dovrà essere rilevato secondo le procedure e i criteri indicati nel regolamento A.A.T.O.; resta ferma la non applicabilità del regolamento A.A.T.O. sui consumi anomali alle utenze non domestiche)

- Interesse:** consumi anomali:
non applicabile (vedi regolamento A.A.T.O.: il principio è la non imputabilità della perdita all'utente; inoltre nel regolamento A.A.T.O. non è prevista l'applicazione di interessi);
- formalità:** richiesta dell'utente;
- Interesse:** situazioni di disagio particolare (servizi sociali, A.A.T.O.):
non applicabile (vista la particolarità dei casi)
- formalità:** richiesta dell'utente/altri enti preposti

c) Rateizzazione importi conseguenti a morosità (singole e plurime/piani di rientro)

- Casi:** in caso di richiesta di rateizzazione di importi conseguenti a morosità (singole o plurime);
la rateizzazione non è consentita nel caso in cui l'insoluto abbia già generato la sospensione/chiusura del servizio per morosità dell'utente.
- Interesse:** viene applicato l'interesse di mora nella misura definita dall'A.A.T.O. (punto 1); in caso di richiesta di rateizzazione di importi conseguenti a morosità non

Regolamento pagamenti dilazionati

si procederà alla sospensione della fornitura; il mancato rispetto del piano di rientro/piano di rateizzazione comporta l'immediata sospensione della fornitura;

l'esame della richiesta da parte di Aset S.p.A. (per i recapiti, si veda l'allegato "Reclami – Contatti" all'interno dell'Appendice 2) deve avvenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, senza risposta, la richiesta si intenderà rigettata.